



Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Jonian Department - Mediterranean Economic and Legal Systems: Society, Environment, Cultures



ANNALI 2015 – ANNO III

(ESTRATTO)

IVAN D'ADDARIO

La costituzione napoletana del 1848 di Francesco Paolo Bozzelli.
Un liberale alla corte dei Borbone

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti,
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Giuseppe Sanseverino, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo,
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe
Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando
Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,
Nicola Triggiani, Umberto Violante

COMITATO REDAZIONALE

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Maria Casola, Patrizia Montefusco, Maria
Rosaria Piccinni, Angelica Riccardi, Giuseppe Sanseverino, Adriana Schiedi

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://www.annalidipartimentojonico.org>

Ivan D'Addario

LA COSTITUZIONE NAPOLETANA DEL 1848
DI FRANCESCO PAOLO BOZZELLI.
UN LIBERALE ALLA CORTE DEI BORBONE*

ABSTRACT	
<p>L'articolo descrive le caratteristiche della Costituzione Napoletana del 1848 redatta dal liberale Bozzelli. Partendo dall'analisi della situazione nel regno di Napoli prima e durante i moti rivoluzionari del '48 vengono illustrati i principi e gli istituti di questa carta costituzionale fortemente influenzata dal pensiero del suo autore. La Costituzione si inserisce nel quadro delle carte ottriate ispirata alla Carta dei diritti francese del 1830.</p> <p>Le norme relative alle libertà individuali e dalla tripartizione dei poteri risentono infatti fortemente del modello d'oltralpe dal quale tuttavia differiscono per quanto attiene la libertà religiosa. La parentesi costituzionale trova il suo epilogo nella tragica giornata del 15 maggio 1848 allorché la monarchia borbonica, a seguito di una nuova insurrezione capeggiata dai liberali in disaccordo sulla formula del giuramento della Costituzione, decide di revocare la stessa dando origine ad una frattura insanabile con il popolo napoletano, creando così le premesse per la soluzione unitaria.</p>	<p>The article describes the features of the 1848 Neapolitan Constitution, drafted by the liberal Bozzelli. Starting with an analysis about the situation in the Kingdom of Naples, before and during the Revolution of '48, illustrates the principles and institutions of this constitution strongly influenced by the thought of its author. The Constitution is part of the octroyed papers and represents a revival of the 1830 French Bill of Rights.</p> <p>The rules about individual freedoms and the tripartite division of powers, indeed, strongly influenced the pattern across the Alps, from which it differs, however, with regard to religious freedom.</p> <p>The constitutional parenthesis finds its epilogue in the tragic day of 15th May 1848, when the Bourbon monarchy, following a new insurrection led by liberals, disagreeing on the formula of the oath of the Constitution, decided to revoke the same, producing an irreparable rift with the Neapolitan people, thus creating the basis for a unified solution.</p>
Costituzionalismo – Bozzelli – 1848	Constitutionalism – Bozzelli – 1848

SOMMARIO: 1. Il Regno delle Due Sicilie dalla rivoluzione alla Costituzione. – 2. Da Parigi a Napoli. L'influenza francese sulla Costituzione Napoletana del 1848. – 3. La divisione di poteri. – 4. La fine del sogno costituzionale. Il tragico 15 maggio 1848.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

*L'anno 1847 lasciava trista eredità di perturbamenti e lacrime.
Lutti mancati non eran in mezzo a cose grate e confortevoli;
ora le tristi andranno a soverchiare.
Il ben che in diciassette anni erasi fatto dovea sparire.*

Pietro Calà Ulloa

1. Tra le costituzioni del 1848, quella napoletana ha il merito di essere stata la prima e di aver costituito un modello per le carte concesse negli altri stati italiani preunitari in seguito ai moti di quell'anno¹. Dopo i moti rivoluzionari del 1820-21, tornavano sulla scena politica italiana le cosiddette costituzioni ottriate, vale a dire costituzioni «concesse dal sovrano o, quanto meno date col suo consenso o da lui accettate per il precipitare degli eventi»². Scrive Luigi Lacchè: «L'octroiè lo strumento per affermare il protagonismo costituzionale dei sovrani restaurati o minacciati nella loro autorità politica. Attraverso questo strumento il monarca cerca di riportare nel suo raggio d'azione un elemento fondamentale di quella teologia politica, ostile e pericolosa, sorta contro la monarchia, sintetizzata dall'idea della costituzione-atto. Cerca così di sterilizzare il più terribile dei poteri, il potere costituente del popolo»³. Queste costituzioni furono in realtà promulgate per timore di nuove rivoluzioni, e non tanto per convinta volontà di instaurare un regime rappresentativo. Il principio che guidò tutti i sovrani del '48 fu quello di «concedere il minimo indispensabile per non essere detronizzati, ma nulla più»⁴.

Il 1848 segnò l'inizio di diversi sommovimenti in tutta Europa provocati da cause diverse: da un lato borghesi e radicali non accettavano l'anacronistico ordine politico e istituzionale voluto dal Congresso di Vienna, dall'altro i cambiamenti nella vita quotidiana causati dalla prima rivoluzione industriale in Inghilterra, la diffusione dei primi giornali e la grande crisi economica del 1846-47, provocarono nel popolo forti tensioni spingendolo all'azione. I focolai di queste insurrezioni furono Vienna, Parigi, Berlino e gli stati preunitari italiani del Lombardo -Veneto, del Granducato di Toscana, dello Stato Pontificio e del Regno delle Due Sicilie⁵.

¹ Si vedano i contributi di N. CORTESE, *Costituenti e costituzioni italiane del 1848-49*, Napoli 1951; P. CASANA, *Le Costituzioni italiane coeve allo Statuto* in AA. VV., *A 150 anni dallo Statuto. Statuto albertino e costituzionalismo italiano*. Atti del convegno, Torino 2000, p. 4; L. LACCHÈ, *Le carte ottriate. La teoria dell'octroi e le esperienze costituzionali nell'Europa postrivoluzionaria* in «Giornale di storia costituzionale», (II semestre 2009), p. 229; C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848 -1994*, Roma - Bari 2002.

² C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848 -1994*, Roma- Bari 2002, p. 29.

³ LACCHÈ, op. cit., 231. Cfr. C. SCHMITT, *Politische Theologie*, Munchen 1934, 31; P. COLOMBO, *Con lealtà di Re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino*, Bologna 2003, p. 37.

⁴ P. CASANA, *Le Costituzioni italiane coeve allo Statuto* in *A 150 anni dallo Statuto. Statuto Albertino e costituzionalismo italiano*. Atti del convegno, Torino 2000, p. 4.

⁵ Sui moti del 1848 cfr. G. CANDELORO, *Storia dell'Italia Moderna, III, La Rivoluzione nazionale 1846-1849*, Milano 1979; G. SABBATUCCI, V. VIDOTTO, *Il Mondo contemporaneo dal 1848 a oggi*,

Nella penisola italiana in particolare, il dibattito costituzionale durante il 1848 fu molto acceso fino a scatenare rivolte popolari che mirarono ad ottenere la concessione di carte dei diritti⁶, prima fra tutte quella di Palermo del 12 gennaio di quello stesso anno che rivendicò l'autonomia dell'isola ed il ripristino della costituzione siciliana del 1812⁷. Il moto secessionista siciliano innescò nel Regno una serie di agitazioni sociali a catena sino a toccare il Cilento e la capitale del Regno, Napoli⁸. Furono tali sommosse a spingere Ferdinando II di Borbone⁹ a concedere al popolo in rivolta la costituzione napoletana del 29 gennaio 1848, che avrebbe dovuto costituire un vero e proprio atto di pacificazione con il popolo¹⁰. Pietro Calà Ulloa a tal proposito scriveva:

Annunciavasi governo parlamentare, i ministri, fra dieci dì, rediger doveano lo Statuto. Letto l'editto sorse tripudio, come sempre e dovunque sconfinato. Innumerevoli voci e plausi al re e al Papa. Moltitudine immensa precipitavasi a Toledo, la percorrea, la ripercorrea. Poscia coll'ingombro de' cocchi, il popolo su' lati, balconi e terrazzi stivati di spettatori. Tutti segnati con nastri tricolori, tutte le classi confuse. (...) La plebe per la sol curiosità si affollava. Il re uscì dalla reggia co' suoi fratelli e gran seguito. Cavalcava sorridente, ed il tripudio allora fu delirio. (...) La calca impediva al re di muover passo, grida e plauso l'assordavano. Nella sera furon luminarie, fiaccole su' cocchi, strepiti di gioja ne' teatri. A notte inoltrata riposò, ma per stanchezza la città¹¹.

Roma – Bari, Laterza, 2011; P. VIOLA, *Storia moderna e contemporanea*. Vol. III: *L'Ottocento*, Torino 2000.

⁶ Così L. LACCHÈ, *Le carte ottriate. La teoria dell'octroie le esperienze costituzionali nell'Europa postrivoluzionaria* in *Giornale di storia costituzionale* n. 18 / II semestre 2009, p. 229

⁷ G.S. PENE VIDARI, *Lineamenti di storia giuridica*, a cura di V. Gigliotti, Torino 2013, p. 295.

⁸ Cfr. G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna, III, La rivoluzione nazionale 1846-1849*, Milano 1979, 69; L. PARENTE, *Francesco Paolo Bozzelli e il dibattito sulla costituzione napoletana del 1848* in *Rassegna storica del Risorgimento*, Anno LXXXVII- fascicolo III- Luglio-Settembre, Roma 2000, p. 360.

⁹ Cfr. R. MOSCATI, *Ferdinando II di Borbone*, Napoli 1947; M. HERMAN, *Napoli al tempo di re Bomba*, Napoli 1995; A. SCIROCCO, *Ferdinando II di Borbone*, in *Dizionario biografico degli italiani*. XLVI, Roma 1996; A. SPAGNOLETTI, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, Bologna 1997; A. PAGANO, *Due Sicilie 1830-1880*, Lecce 2002; F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio, il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Bari 2005.

¹⁰ Tale atto di pacificazione va individuato nella disposizione contenuta nell'art. 31 della costituzione: «Il passato rimane coperto d'un velo impenetrabile, ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora viene vietato». Il testo originale della carta del 1848 è conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie, semestre I*, Napoli 1848. Cfr. P.A. ABATEMARCO, *Comento ai principali articoli della Costituzione del 1848*, Napoli 1849, p. 25.

¹¹ P. CALÀ ULLOA, *Il Regno di Ferdinando II*, a cura di G. DE TIBERIS, Napoli 1967, p. 134 e ss.

La costituzione fu emanata sotto la presidenza del Consiglio dei ministri di Nicola Maresca Donnorso, Duca di Serracapriola¹² e fu elaborata in pochissimi giorni, ed in maniera del tutto autonoma, da Francesco Paolo Bozzelli (1786-1864)¹³, ministro dell'interno del nuovo gabinetto costituzionale nominato con decreto del 30 gennaio 1848¹⁴.

Bozzelli fu un moderato e liberale, avverso a programmi e soluzioni democratico-radicali, che vedeva piuttosto in un regime monarchico - costituzionale, sorretto da uomini devoti alla libertà, il più idoneo sbocco alla delicata situazione politica del Regno delle Due Sicilie. Egli trasfuse nel testo della carta napoletana le sue idee di matrice liberale maturate nel corso di un lungo esilio trascorso in Francia dopo i moti rivoluzionari del 1820-21. In tale periodo, durato oltre 15 anni, l'avvocato pugliese espose in numerosi saggi in lingua francese le sue concezioni politiche, come ad esempio nell'opera *l'Esquisse politique sur l'action des forces sociales dans les différentes espèces de gouvernement*¹⁵, dove teorizzò la forma di governo monarchico-costituzionale quale l'unica capace di garantire stabilità e ordine nel quadro d'una realistica valutazione delle forze operanti nella società¹⁶. In esso il Bozzelli polemizzò con le "astrattezze giacobine" e in generale con quelle che definì utopie democratiche, negando che in qualche momento storico o in qualche determinato paese fosse stata realizzata la democrazia. Lo scritto ebbe favorevoli accoglienze e positive recensioni come quella del *Journal des Savans*. L'opera comparve anonima nel 1826 a Bruxelles pubblicata all'insaputa dello stesso Bozzelli per mano di un suo amico che ne aveva ricevuto il manoscritto.

Al rientro in Italia nel 1837 la sua cultura giuridica e la sua integrità morale maturata negli anni dell'esilio garantirono a Bozzelli un grande prestigio all'interno del partito liberale delle Due Sicilie. La popolarità del Bozzelli divenne ancora

¹² Su Nicola Maresca Donnorso di Serracapriola (San Pietroburgo, 13 agosto 1790 – Portici, 17 novembre 1870). cfr. M. MERIGGI, voce «Maresca Nicola» in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LXX, Roma 1971 e la bibliografia ivi citata.

¹³ Su Francesco Paolo Bozzelli (Manfredonia, 22 maggio 1786 – Napoli, 2 febbraio 1864) cfr. G. OLDRINI, *La cultura filosofica napoletana dell'ottocento*, Bari 1973 e la bibliografia ivi citata; L. PARENTE, *Francesco Paolo Bozzelli e il dibattito sulla costituzione italiana del 1848*, «Rassegna storica del Risorgimento», LXXXVII, luglio-settembre 2000, fasc. III. Estr. Istituto per la storia del risorgimento italiano, Roma 2000.

¹⁴ Decreto n. 3 del 30 gennaio 1848 in *Collezione di leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, I, Napoli 1848, p. 37. Il decreto reca il numero 3 in quanto fa parte della «Nuova serie di leggi e decreti sotto il Regno Costituzionale di Ferdinando II. Secondo la ricostruzione operata dal Candeloro, il Bozzelli elaborò «un testo fondato sulla Costituzione francese del '30. Nel lavoro di preparazione egli evitò di consigliarsi con altri liberali e subì l'influenza del re». Nella sua redazione del testo costituzionale il Bozzelli non prese infatti in considerazione le indicazioni e gli spunti provenienti dai liberali Poerio, D'Ayala e Troya. Cfr. G. CANDELORO, *op. cit.*, p. 128.

¹⁵ F.P. BOZZELLI, *l'Esquisse politique sur l'action des forces sociales dans les différentes espèces de gouvernement*, Bruxelles 1827.

¹⁶ G. D'AGOSTINO, *Francesco Paolo Bozzelli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma 1971, vol. 13.

maggiore dopo un nuovo periodo di prigionia subito nel 1844 assieme a Carlo Poerio e Mariano d'Ayala. Per queste ragioni, dopo l'inizio dell'insurrezione siciliana del 12 gennaio 1848 e nell'obiettivo di pacificare le istanze dei liberali, la scelta di affidare la predisposizione di un testo costituzionale in tempi brevissimi cadde su Francesco Paolo Bozzelli. Il Bozzelli pose immediatamente mano all'idea di ripristinare la Costituzione napoletana del 1820, presto rivelatasi di difficile attuazione. Infatti, la difficoltà di adeguare quel testo alle mutate condizioni politiche e sociali del Regno convinsero Bozzelli che sarebbe stato più opportuno predisporre una carta costituzionale completamente nuova con un Parlamento, a differenza di quella del '20, di tipo bicamerale. In una petizione al sovrano, infatti, i costituzionalisti napoletani chiedevano: «d'accordo con la Maestà Vostra, quelle modifiche che sono richieste dalla civiltà dei tempi e dalle mature condizioni politiche dei due popoli; fra le quali modifiche quella principalissima, anzi indispensabile, della ripartizione della legislatura in due camere¹⁷».

2. Gli anni trascorsi in Francia spinsero Bozzelli verso il modello costituzionale varato da Luigi Filippo d'Orleans nel 1830¹⁸, che si basava su un sistema rappresentativo e censitario ove venivano garantite l'uguaglianza di fronte alla legge, la libertà individuale, la libertà individuale religiosa e di opinione e l'inviolabilità della proprietà¹⁹.

In particolare, la costituzione duo siciliana risultò composta di 89 articoli che ricalcavano di fatto sia la Costituzione francese del 1830 (eccetto nei punti relativi alle autonomie locali) che la Costituzione belga del 1831: essa veniva suddivisa in disposizioni generali (artt. 1-31); Camere Legislative (artt. 32-42); Camera de' Pari (artt. 43-48); Camera de' Deputati (artt. 49-63); Del Re (artt. 63-70); De Ministri (artt. 71-80); Dell'Ordine Giudiziario (artt. 81-86) e disposizioni transitorie (artt. 87-88).

Lo statuto napoletano si apriva con un preambolo - presente in tutte le costituzioni ottriate del '48 (la Costituzione dello Stato Pontificio, la Costituzione del Granducato di Toscana e lo Statuto Albertino) -, che precedeva gli articoli veri e propri. Il preambolo offriva spunti per interpretare l'essenza del testo costituzionale dal punto di vista del sovrano illustrando le caratteristiche generali della concessione dei diritti

¹⁷ S. GAETANI, *Un carteggio inedito di F.P. Bozzelli*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, gennaio-marzo, Roma 1922, p. 8.

¹⁸ Sulla costituzione francese del 1830 cfr. P. ROSAN -VALLON, *La monarchie impossible: les Chartes de 1814 et de 1830*, Paris 1994; P. PASQUINO, *La teoria costituzionale della «monarchia di luglio»* in «materiali per una storia della cultura giuridica», fondati da G. Tarello XVIII, Milano 1988 .

¹⁹ Sui moti del 1830-1831 e sulla costituzione francese del 1830 cfr. J. TULARD, *Les Révolutions de 1789 à 1851*, tomo IV dell'«Histoire de France» a cura di J. Favier, Paris 1985; E. DE WARESQUIEL - B. YVERT, *Histoire de la Restauration (1814-1830)*, Paris 2002; G. ANTONETTI, *Louis-Philippe*, Paris, 2002.

con un tono piuttosto paternalistico²⁰. Il preambolo infatti sottolineava il carattere spontaneo e benevolo della concessione della carta costituzionale da parte del sovrano, definendola piena libera e spontanea²¹.

La Costituzione dichiarava inoltre il Regno delle Due Sicilie come una «temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative»²², dove il termine temperata – secondo Carlo Ghisalberti - stava a significare non democratica. Infatti tale costituzione era «un octroi derivante dalla volontà di un sovrano che benignamente e graziosamente la concede ai sudditi, autolimitando con questa concessione i propri poteri e le proprie prerogative, non può essere considerata democratica»²³. Nella carta duo siciliana la monarchia non veniva più considerata assoluta, ma temperata da una costituzione basata su forme rappresentative²⁴.

Sotto il profilo della possibilità di revisione della costituzione, la carta taceva, al pari di quella francese. La mancanza di indicazioni in ordine alla possibilità di modificare la costituzione avrebbe aperto la soluzione della possibile modifica da parte del parlamento nelle sue ordinarie forme d'esercizio del potere legislativo²⁵. Vi era in realtà una norma che prevedeva la possibilità di modificare la costituzione soltanto con riferimento alla Sicilia. Infatti si legge all'art. 87:

Talune parti di questa costituzione potranno essere modificate pe' Nostri Domini di là del Faro, secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle popolazioni²⁶.

In tal modo, affermando che la costituzione concessa poteva essere modificata solo per i territori relativi alla Sicilia, ormai di fatto indipendente dal Regno²⁷,

²⁰ Il preambolo da un lato pone l'accento sulla magnanimità dei monarchi, i quali volontariamente autolimitano il proprio potere assoluto sottoponendolo all'osservanza di un atto costituzionale, ma dall'altro denuncia anche la forzatura della concessione, fatta più per arginare minacciosi eventi rivoluzionari che per convinzione. CASANA, *op. cit.*, p. 5.

²¹ Visto l'Atto Sovrano del 29 gennaio 1848, col quale aderendo al voto unanime dei nostri amatissimi Popoli, abbiamo di nostra piena, libera e spontanea volontà promesso di stabilire in questo Reame una Costituzione corrispondente alla civiltà dei tempi, additandone in pochi e rapidi cenni le basi fondamentali. *Costituzione Napoletana del 1848*, in ABATEMARCO, *op. cit.*, p. 7.

²² Ivi, art. 1: «Il Reame delle Due Sicilie verrà d'oggi innanzi retto da temperata Monarchia ereditaria - costituzionale sotto forme rappresentative».

²³ Secondo il giudizio di C. GHISALBERTI, *Istituzioni e società civile nell'età del risorgimento*, Bari 2005, p. 134, se si guarda alla fonte dalla quale scaturiva tale costituzione e questa è «un octroi derivante dalla volontà di un sovrano che benignamente e graziosamente la concede ai sudditi, autolimitando con questa concessione i propri poteri e le proprie prerogative, non può essere considerata democratica».

²⁴ Le «forme rappresentative», infatti possono essere molteplici, basti pensare che già all'interno dei regimi assoluti si era tentato di realizzare delle forme di rappresentanza attraverso il sistema della monarchia consultiva. CASANA, *op. cit.*, p. 9.

²⁵ LANDI, *op. cit.*, p. 1155.

²⁶ *Costituzione Napoletana del 1848*, cit., art. 87.

²⁷ Dopo i moti Siciliani del gennaio 1848, il 25 marzo si riunì a Palermo il Parlamento siciliano, eletto con una legge elettorale tra il 15 e il 18 marzo. Il Parlamento decretò l'istituzione di un governo provvisorio, composto da un presidente eletto dal Parlamento stesso, e di sei ministri, nominati dal

implicitamente la si dichiarava immutabile per la parte continentale della monarchia. La norma in commento testimonia la centralità della questione siciliana quale problema cruciale della politica interna del governo borbonico²⁸ il quale cercò, attraverso tale previsione, di fare qualche concessione agli isolani.

Un tema di massima attualità nel Regno delle Due Sicilie riguardava l'autonomia delle province, che i ceti borghesi liberali rivendicavano sin dalla fine del '700. Tuttavia, a tale richiesta il Bozzelli rispose con particolare forza per conservare un governo unitario dello Stato²⁹: difatti, egli ridusse la competenza del potere municipale ed affidò alla legge, ossia all'organizzazione politica generale o centrale, la cura di ordinare le circoscrizioni locali ed i loro organi pubblici con le relative competenze³⁰.

Particolari differenze rispetto alla Carta dei diritti francese del 1830 furono invece introdotte con riferimento alla libertà di culto. Infatti, mentre l'art.5 della Carta di Luigi d'Orleanse garantiva la libertà di culto e di ogni religione³¹, la Costituzione di Napoli poneva la religione cattolica come l'unica dello Stato «senza che potesse mai permettersi l'esercizio di alcun'altra»³². L'introduzione di tale norma rispondeva all'idea di Bozzelli secondo cui non si poteva fare una Costituzione se non cominciando con lo stabilire quale dovesse essere la religione dello stato³³.

Secondo George Weill in Francia la libertà di culto derivava da una concezione ormai laica dello Stato³⁴. A Napoli, invece, le idee di laicità, importate durante il decennio francese furono combattute durante la Restaurazione, nell'obiettivo di

Presidente. Ellesse quindi come Presidente Ruggero Settimo. Il 13 aprile il Parlamento deliberò che: «Ferdinando Borbone e la sua dinastia sono per sempre decaduti dal trono di Sicilia. La Sicilia si reggerà a governo costituzionale, e chiamerà al Trono un Principe italiano, dopo che avrà riformato il suo Statuto». CANDELORO, *op. cit.*, pp. 225-226.

²⁸ PARENTE, *op. cit.* p. 368. Il problema della Sicilia fu il più difficile tra tutti quelli che il primo ministero costituzionale napoletano dovette affrontare. I siciliani miravano infatti all'indipendenza dell'isola dal resto del regno e chiedevano di poter battere moneta propria; di avere propri ministeri della marina, degli esteri e della guerra, di essere governati da un viceré scelto dalla famiglia reale o comunque siciliano.

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ Secondo Cortese, «il Bozzelli, cui si attribuirà poi il merito e più la colpa della scelta del tipo di Costituzione, sostanzialmente non fece altro che accettare quanto era nei desideri dei liberali napoletani e quanto aveva già fissato personalmente il re nel suo Atto sovrano. I provinciali, sostenitori del decentramento, soltanto in seguito faranno sentire la loro voce discordante e ad essi si uniranno poi molti dei Napoletani». N. CORTESE, *Il Mezzogiorno ed il Risorgimento italiano*, Napoli 1965, p. 404.

³¹ «Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection». Costituzione francese del 1830, art. 5 in C. DEBBASH ET J. M. PONTIER, *Les Constitutions de la France*, Paris 1989, p. 16.

³² *Costituzione Napoletana del 1848*, cit., art. 3. «L'unica religione dello stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l'esercizio di alcun'altra religione».

³³ «On ne fait aujourd'hui une constitution représentative qu'en commençant par établir quelle doit être la religion de l'état; et l'on tomb e dans des méprises, dans des contradictions qui troublent la paix de l'état et sapent les bases de la religion». BOZZELLI, *L'esquisse politique*, cit., p. 376.

³⁴ G. WEILL, *Historie de l'idée laïque en France au XIX siècle*, Paris 1929.

ristabilire il connubio trono - altare e quindi negare la legittimazione di ogni potere che non godesse dell'appoggio ecclesiastico³⁵. L'impossibilità di dare seguito al modello laico d'oltralpe fu particolarmente sentito durante i moti del 1848 che avevano dimostrato la difficoltà di conciliare il laicismo di matrice francese e la tradizione cattolica intransigente della penisola italiana. Infatti, lo spirito borghese e il laicismo che connotavano la costituzione francese quale elemento fondante per il paese, mal si adattavano al Regno delle Due Sicilie e all'intera penisola italiana dove la situazione era differente soprattutto per il peso consistente di una tradizione cattolica che, nell'assenza di uno stato unitario, «aveva nei secoli fatto della Chiesa un essenziale referente della vita sociale»³⁶. In tale contesto ben si giustifica la scelta del Bozzelli che introdusse il concetto di «religione di stato», respingendo anche la libertà religiosa nonostante gli accordi del 1818, intercorsi tra il Regno delle Due Sicilie e la Santa Sede³⁷, che definivano la religione cattolica del Regno «dominante ma non intollerante»³⁸.

Il particolare atteggiamento intransigente sulla libertà religiosa del testo napoletano si ricollega alla stessa origine del Regno, legittimato, fin dall'epoca normanna, da un'investitura pontificia e quindi legato alla Chiesa da una sorta di rapporto feudale, dal quale, tuttavia, i sovrani borbonici avevano cercato di sciogliersi fin dal XVII secolo³⁹. L'influenza della Chiesa nel Regno delle Due Sicilie era però ancora molto radicata, tanto che Ferdinando II mantenne il privilegio della Legazia Apostolica come si legge nell'art. 63 della costituzione stessa⁴⁰.

³⁵ La lotta degli ambienti conservatori e della Sede Apostolica contro ogni recupero delle idealità laicizzanti dominanti la vita intellettuale nella penisola italiana della Restaurazione era sempre viva. Questa era affiancata da quanti, legati alla teologia del potere propria delle sua tradizione, come Antonio Capece Minutolo principe di Canosa, Monaldo Leopardi e il Taparelli D'Azeglio, tendevano a difenderla e a propagandarla come la sola corrispondente ai dettami della fede. N. RAPONI, *I conservatori e i controrivoluzionari dalla Restaurazione all'Unità*, in *Bibliografia del Risorgimento: 1970-2001*, Firenze 2003, vol. I, p. 139 ss.

³⁶ GHISALBERTI, *op. cit.*, p. 198.

³⁷ Sul Concordato del 1818 cfr. A. MERCATI, *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità Civili*, Roma 1919; W. MATURI, *Il Concordato del 1818 tra la Santa Sede e le due Sicilie*, Firenze 1929.

³⁸ All'art 1 del Concordato (CLD, 1818, vol. unico, pp. 178 ss) si legge infatti «la religione cattolica apostolica romana è la sola religione del Regno delle Due Sicilie; e vi sarà sempre conservata da tutti i diritti e prerogative che competono, secondo l'ordinazione di Dio e le sanzioni canoniche». La costituzione napoletana si mostrava più laica dello Statuto Albertino o di quello di Leopoldo II o dello stesso Statuto costituzionale del regno di Sicilia che pongono all'art. 1 la religione cattolica apostolica romana come la sola ed unica religione dello Stato. PARENTE, *op. cit.*, pp. 368-369.

³⁹ CASANA, *op. cit.*, p. 23.

⁴⁰ Secondo Bozzelli, nei governi dispotici «la religion joue toujours le premier rôle; parce que là le trône ne pourrait se soutenir sans se placer sur l'autel, ni l'autel sans se placer sur le trône: la raison, dans cet ordre de choses, ne doit se mêler d'examiner la nature ni de l'un, ni de l'autre». Infatti, la Costituzione di Cadice del 1812 rappresentava il tipico esempio di Carta dei diritti confessionale, ideata più in funzione clericale e antinapoleonica che non per garantire diritti e libertà fondamentali. Si legge nel suo *Esquisse politique*, cit., p. 376: «En 1812, l'Espagne se donna une constitution; et le premier soin de ses auteurs fut de déclarer que la religion catholique devait y être absolue, générale,

Nella Costituzione Napoletana del 1848, così come nelle altre costituzioni italiane preunitarie, vennero ammesse inoltre le «classiche libertà ottocentesche personali, di opinione, di stampa, di espressione, d’invulnerabilità della proprietà privata»⁴¹. Infatti, la Costituzione all’art. 24 garantiva la libertà individuale: la norma stabiliva che nessuno poteva essere arrestato «se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dall’autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza»⁴². La carta costituzionale stabiliva inoltre all’articolo successivo il principio del giudice naturale preconstituito per legge in quanto «niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina»⁴³. Il diritto di proprietà all’art. 26 della Costituzione veniva definito inviolabile. Il pieno esercizio tuttavia poteva essere ristretto da ragioni di pubblico interesse e dietro previa indennità da corrispondere al proprietario⁴⁴. Per quanto concerne invece la libertà di stampa - cavallo di battaglia delle forze liberali - la Costituzione napoletana stabiliva all’art. 30 che questa era «libera e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l’ordine pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non che l’onore e l’interesse de’ particolari. Sulle stesse norme a garantire preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore. La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di religione trattate *ex professo*»⁴⁵.

Tale libertà pertanto viene prima dichiarata e poi limitata da una legge preventiva per le opere concernenti la materia religiosa e da una legge repressiva, che vanno dalla religione alla morale, dall’ordine pubblico alla figura del re, dalla famiglia all’onore e all’interesse dei singoli individui⁴⁶.

Ulteriore peculiarità della Costituzione napoletana del 1848 rispetto a quella francese si rinviene nell’ultima norma delle disposizioni generali che nel prevedere la cancellazione delle condanne politiche contribuisce a rendere la carta ottriata un atto di pacificazione con il popolo napoletano. Infatti, l’art. 31 prevedeva che «Il passato

exclusive, et protégé e directement par les lois. Je crois qu’on peut justifier cet acte, quand on se tan sport eaux circonstances malheureuses de cette époque, en Russie, on avait persuadé les Cosaques, pour les armer en masse, que Bonaparte était l’antéchrist, et queles Français étaient des diables; mais cette comédie avait été auparavant jouée en Espagne».

⁴¹ CASANA, *op. cit.*, p. 20.

⁴² Costituzione napoletana, cit., art. 24. «La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dell’autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza. In caso di arresto per misura di prevenzione l’imputato dovrà consegnarsi all’autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto».

⁴³ Ivi, art. 25. «Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina: né altre pene possono essere applicate a’ colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi.

⁴⁴ Ivi, art. 26. La proprietà de’ cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge per ragione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi».

⁴⁵ Costituzione napoletana, cit., art. 30, p. 25.

⁴⁶ CASANA, *op. cit.*, p. 21.

rimane coperto d'un velo impenetrabile, ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora viene vietato»⁴⁷. Il 17 gennaio del 1848 il governo borbonico diede materialmente esecuzione a tale precetto attraverso l'approvazione, da parte di Ferdinando II, di un rapporto rassegnato dal Ministro di Grazia e Giustizia Buonanni inerente la concessione di un progetto di indulgenza⁴⁸.

3. L'influenza del modello costituzionale francese del 1830 appare evidente con riferimento alle norme che disciplinano il potere legislativo. Il sistema parlamentare bicamerale previsto dalla carta d'oltralpe si ispirava a sua volta al modello della costituzione del 1814 concessa a seguito della restaurazione borbonica sul trono di Francia⁴⁹. Il Bozzelli durante la sua esperienza francese recepì i postulati della dottrina del bicameralismo propri della carta costituzionale d'oltralpe i quali furono puntualmente riprodotti nella costituzione napoletana, statuendo che il parlamento era formato da due camere: la Camera dei Pari e la Camera de' Deputati. La prima era composta da un numero di membri illimitato, nominati a vita dal re, tra i cittadini di

⁴⁷ ABATEMARCO, *op. cit.*, p. 25. Il governo tuttavia come applicazione era riuscito a concedere soltanto il 1 febbraio 1848 l'amnistia a tutti i condannati o imputati per i fatti dal 1830 in poi, mentre il ministro della Guerra non arriverà a presentare il progetto di legge sulle pensioni per gli ufficiali e gli impiegati del ramo militare implicati per la rivoluzione del 1820, per le vedove e gli orfani. N. CORTESE, *op. cit.*, p. 19.

⁴⁸ «Rapporti che si rassegnano a sua Maestà per la Sovrana risoluzione del Consiglio Ordinario del Re de' 17 febbraio 1848. Con atto sovrano del 10 andante S.M. si è degnata di dare ai Suoi Popoli la Costituzione politica della Monarchia proclamata e sanzionata nell'annunciato giorno. E' volere della Maestà Sua aggiungere a tal beneficio tratti di clemenza a favore di imputati e condannati. Nel concedere la formazione di un progetto di indulgenza, si è S.M. degnata di palesare le sagge sue vedute all'oggetto; e nel compiersi l'onorevole incarico, attenendosi alle norme offerte dalla Reale Saviezza, si è formato il seguente progetto che si sottopone ai lumi di Sua maestà Volendo Noi, in occasione della Costituzione politica della Monarchia proclamata e sanzionata con l'atto sovrano del 10 andante, usar di Nostra Sovrana clemenza che mitigando a favore di imputati e condannati la severità della giustizia volga a portarci il generale giubilo pure nei luoghi di detenzione e di pena». Archivio di Stato di Napoli, *Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia*, vol. I, 1848. *Rapporti che si rassegnano a sua Maestà per la Sovrana risoluzione del Consiglio Ordinario del Re de' 17 febbraio 1848*, pp. 40v-41v.

⁴⁹ Con la restaurazione borbonica una nuova carta costituzionale venne concessa ai francesi per grazia del sovrano senza che fosse deliberata da un'Assemblea costituente come le precedenti. Pur ribadendo la teoria della sovranità per diritto divino, non sconfessava alcune importanti conquiste politiche e sociali della rivoluzione quali l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'abolizione dei privilegi fiscali, la libertà di pensiero, di espressione, di religione. Riservava al re non solo il potere esecutivo, ma anche l'esclusivo diritto dell'iniziativa legislativa. Introduceva, inoltre, un sistema bicamerale composto da una Camera dei pari, di nomina regia, e da una dei deputati, eletti a suffragio assai ristretto. Garantiva una certa indipendenza della magistratura, poiché i giudici, pur essendo nominati dal re, erano inamovibili. La carta costituzionale del 1814 tracciò le linee secondo cui si resse lo stato francese fino alla rivoluzione del 1848. Sull'argomento cfr J. GODECHOT, *Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire*, Parigi 1968.

30 anni di età⁵⁰, appartenenti alle categorie elencate dall'art. 47⁵¹. I principi di sangue erano pari di diritto, entravano a far parte della camera a 25 anni, ma votavano a 30⁵². La Camera dei Pari si costituiva in alta corte di giustizia per giudicare «de' reati d'alto tradimento e d'attentato alla sicurezza dello Stato»⁵³ di cui fossero imputati i membri del Parlamento e i ministri posti in stato d'accusa dalla Camera de' deputati⁵⁴; la disciplina della Camera de' Pari⁵⁵ era stata mutuata dalla Costituzione francese del 1830 la quale, all'art. 20, definiva la Camera dei pari quale «parte essenziale della potenza legislativa»⁵⁶.

La Camera de' Deputati era composta invece di deputati, in proporzione di un membro ogni 40 mila cittadini, eletti per cinque anni ed immediatamente rieleggibili⁵⁷. Elettori ed eleggibili erano i cittadini di 25 anni di età che non si trovassero in stato di fallimento, o sottoposti a giudizio criminale ed avessero i requisiti stabiliti dall'art. 56⁵⁸. A giudizio di Pietro Antonio Abatemarco, quella contenuta all'art 56 era una buona disposizione «per dar almeno una rappresentanza nell'elezione a coloro che non hanno il censo legale per intendervi».⁵⁹ Elettori ed

⁵⁰ *Costituzione napoletana*, cit., art. 43. «I Pari sono eletti a vita dal Re, il quale nomina fra i Pari il Presidente ed il Vice presidente della camera, per quel tempo che giudica opportuno». Il successivo articolo 44 della costituzione napoletana sanciva che «il numero de' Pari è illimitato». ABATEMARCO, *op. cit.*, p. 31

⁵¹ Cfr. LANDI, *op. cit.*, p. 1157.

⁵² *Costituzione napoletana*, cit., art. 46. I principi del sangue sono pari di dritto, e prendono posto immediatamente appresso il Presidente. Essi possono entrare nella Camera alla età di anni venticinque, ma non dare voto che all'età compiuta di trenta anni.

⁵³ Ivi, art. 48. La Camera de' pari si costituisce in alta Corte di giustizia per conoscere de' reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, di cui possono essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative.

⁵⁴ Ivi, art. 74. La sola Camera de' deputati ha il diritto di mettere in istato di accusa i ministri per gli atti di cui questi sono responsabili. La Camera de' pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli.

⁵⁵ Sulla paria di Francia cfr. J.-L. COURSON, *1830: la Révolution tricolore*, Paris 1965; J. TULARD, *Les Rée*» a cura di J. Favier, Paris 1985; E. DE WARESQUIEL - B. YVERT, *Histoire de la Restauration (1814-1830)*, Paris 2002.

⁵⁶ *Costituzione francese del 1830*, cit., art. 20: «La Chambre des Pairs est une portion essentielle de la puissance législative».

⁵⁷ *Costituzione napoletana*, cit., art. 49: «La Camera de' deputati si compone di tutti coloro i quali, eletti alla pluralità dei suffragi, ne ricevono il legittimo mandato dagli elettori corrispondenti.

⁵⁸ Ivi, art. 56: «Sono elettori: 1) Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale; 2) i membri ordinari delle tre Reali Accademie; 3) i cattedratici titolari della Regia Università degli studii, e né pubblici Licei autorizzati dalle leggi; 4) i professori laureati della Regia Università degli studii ne' diversi rami delle scienze, delle lettere, e delle belle arti; 5) i decurioni, i sindaci e gli aggiunti delle Comuni, che trovansi nell'effettivo esercizio delle loro funzioni; 6) i pubblici funzionari giubilati con pensione di ritiro di annui ducati centoventi, e di militari di ogni arma, dal grado di ufficiale in sopra, i quali godano anche essi di una pensione di ritiro».

⁵⁹ ABATEMARCO, *op. cit.*, p. 40: «Gli Intendenti, i segretari generali di intendenza, i sottointendenti, non potevano essere mai elettori nè eleggibili». Cfr. LANDI, *op. cit.*, p. 1158.

eleggibili costituivano, pertanto, un corpo ristretto e qualificato⁶⁰. Questo punto differiva dalla Costituzione francese del 1830 che prevedeva, invece, che per poter essere eletti alla camera dei deputati, era necessaria un'età non inferiore ai trent'anni⁶¹, mentre per quanto riguarda l'elettorato attivo erano richiesti venticinque anni di età⁶². Le liste degli elettori e degli eleggibili dovevano essere formate da giunte elettorali comunali, composte dal sindaco e da quattro decurioni, ed in Napoli da giunte di quartiere, presiedute dall'eletto, e composte di quattro notabili designati dal decurionato⁶³.

Il parlamento durante la sua vita breve ed agitata, non giunse ad approvare nessuna legge. Tuttavia ove avesse funzionato, la procedura legislativa prevedeva che i progetti di legge dovevano essere discussi in sedute pubbliche d'ambo le camere, ed approvati dalle stesse, a maggioranza dei voti e con pubblica votazione⁶⁴ uniformemente nelle due camere, potendo solo allora essere inviate alla sanzione del re.

Art 39. Un progetto di legge discusso e votato in una Camera non può essere inviato alla sanzione del Re, se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente nell'altra⁶⁵.

Conformemente al modello ispiratore francese, al parlamento era affidato il potere legislativo, potere tuttavia condiviso col monarca⁶⁶. Questi infatti aveva il potere di sanzionare le leggi votate dalla due Camere. Questa funzione era talmente importante che la legge priva della sanzione reale non poteva essere più esaminata nella sessione

⁶⁰ Per la prima elezione della camera era prevista una legge elettorale provvisoria così come recitava l'art. 62: «per la prima convocazione delle camere legislative sarà pubblica una legge elettorale provvisoria, la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle camere medesime nel primo periodo della loro legislatura». Ivi, p. 41

⁶¹ *Costituzione Francese del 1830*, cit., art. 32: «Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi».

⁶² Ivi, art. 34: «Nul est électeur, sil a moins de vingt-cinq ans, et sil ne réunit les autres conditions déterminées par la loi».

⁶³ Il collegio elettorale si riuniva nel capoluogo del medesimo ed eleggeva a maggioranza di voti, espressi con «polizzini» il proprio presidente. Poi ogni elettore scriveva su un polizzino tanti nomi quanti erano i deputati da eleggere, e l'introduceva nell'urna. Erano eletti coloro che avevano più voti. Questa legge, però fu subito modificata col r.d. del 5 aprile 1848, il quale, in verità modificava anche la costituzione, perché parificò il censo degli elettori e degli eleggibili, accordava i diritti elettorali ai professionisti, laureati, cattedratici, industriali, commercianti. L'elezione avveniva a maggioranza assoluta di voti, altrimenti la giunta ordinava il ballottaggio. Le elezioni del 18 aprile 1848 si svolsero in tal modo, e ne uscì il famigerato parlamento del 15 maggio. Cfr. LANDI, *op. cit.*, p. 1159.

⁶⁴ *Costituzione napoletana del 1848*, cit., art. 34: «Le discussioni delle camere legislative sono pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del presidente, reclamata e sostenuta da dieci dei suoi componenti, risolve di adunarsi in comitato segreto».

⁶⁵ Ivi, art. 39.

⁶⁶ PARENTE, *op. cit.*, p. 369

del medesimo anno⁶⁷. Secondo Abatemarco il re, attraverso tale funzione, era parte integrante del corpo legislativo e questo potere era la naturale conseguenza della potestà esecutiva. «Il principato era paragonabile all'istituto del mandato, in cui il principe è il mandatario, ed il legislatore è il mandante. Nelle leggi consiste la sostanza del mandato. Or non v'ha contratto senza reciproco consenso de' contraenti. Invano il legislatore si studierebbe di far leggi, se non trovasse mandatari che si assumessero il carico di eseguirle; in altri termini è necessaria l'accettazione del mandatario. Ogni legge novella è innovazione al mandato. Ella quindi non può essere posta senza il consenso del principe, che è mandatario»⁶⁸.

Il potere di controllo del monarca sulla funzione legislativa si esplicava inoltre anche in maniera indiretta attraverso il potere di iniziativa legislativa affidata ai soli ministri, i quali dipendevano sempre e comunque dal re. Questi potevano presentare i progetti all'una o all'altra camera, ma quelli relativi alle contribuzioni o agli stati discussi dovevano essere presentati prima alla Camera de' deputati.

Art. 38. I Ministri Segretarii di Stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all'una quanto all'altra delle due Camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie, o che si riferiscono alla formazione degli stessi discussi, debbono prima essere necessariamente presentati alla Camera de' deputati⁶⁹.

Secondo Abatemarco «lo scopo della seconda parte di quest'articolo è stato quello di lasciar libero alla parte del popolo di ripartir le tasse nel modo che stima più conveniente: imperocchè è giusto che coloro i quali debbono pagare, possano eglino stessi vedere da quali cespiti loro sia meno increscevole di prendere il denaro per pagare. La facoltà del consesso aristocratico si debba limitar solamente ad esaminar il progetto nella sua sostanza, e non già negli accidenti, val quanto dire ch'egli possa dare o negare il suo consenso puramente e semplicemente, e non pure proporvi correzioni»⁷⁰. I componenti delle due camere erano inviolabili per le opinioni ed i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; non potevano essere arrestati per debiti durante la sessione e nel mese precedente e seguente; né arrestati per imputazioni penali senza l'autorizzazione della camera, salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato⁷¹. Tali immunità sembrano ispirate agli articoli 29 e 44 della costituzione

⁶⁷ *Costituzione napoletana*, cit., art. 65: «Al re si appartiene la sanzione delle leggi votate dalle due Camere. Una legge a cui la sanzione reale sia negata non può richiamarsi, ad esame nella sessione del medesimo anno».

⁶⁸ ABATEMARCO, *op. cit.*, p. 9.

⁶⁹ *Ivi*, p. 26.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ La flagranza avevasi quando un individuo era sorpreso in atto di commettere un reato; la quasi flagranza, quando l'individuo era perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato fosse sorpreso con effetti, armi o strumenti che facessero presumere essere l'autore o il

francese del 1830, che prevedevano rispettivamente l'immunità per i membri della Camera dei pari, i quali «non potevano essere arrestati se non su autorizzazione della camera, e giudicati da essa in materia criminale»⁷², e quella relativa ai membri della Camera dei deputati i quali non potevano esser messi sotto accusa né arrestati per crimini, salvo il caso di flagrante delitto, se non dopo che la camera di appartenenza abbia permesso la loro «messa in accusa»⁷³.

Come nella costituzione francese, anche in quella napoletana il potere esecutivo del re interferiva col potere giudiziario. I giudici erano infatti visti come parte dell'organismo statale e non come coloro che svolgono una funzione autonoma all'interno di esso⁷⁴ e la Giustizia veniva pertanto esercitata in nome del re⁷⁵. Il corpo giudiziario era indipendente per sua natura, ma l'idea di indipendenza non comportava necessariamente quella di potere. Scriveva Bozzelli nel suo *Esquisse politique*:

Que dépouiller le corps judiciaire de son indépendance, c'est directement blesser l'impartialité et l'intégrité de la justice. Le corps judiciaire est indépendant par sa nature; mais l'idée d'indépendance n'emporte pas nécessairement celle de pouvoir⁷⁶.

Secondo l'autore della Costituzione napoletana «l'indépendance est un bienfait d'une autorité supérieure, il ne peut jamais être considéré comme un pouvoir politique»⁷⁷. Tuttavia per il giurista pugliese il magistrato godeva di indipendenza per il solo fatto di esercitare tali funzioni. Sarebbe infatti impensabile per chiunque demolire la sua indipendenza a causa del suo ruolo. Le sue funzioni sarebbero così precise che persino la forza più preponderante non avrebbe presa su di lui. Il giudice agirebbe infatti soltanto secondo la legge.

Celui qui le nomme ne peut lui imposer ses caprices; parce que la force d'inertie inhérente et invincible dont un magistrat est naturellement doué, l'empêche de se laisser entraîner dans des déviations périlleuses⁷⁸.

complice. *Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819*, Parte IV, *Leggi della Procedura ne' giudizi penali*, art. 50, Napoli 1819.

⁷² *Costituzione Francese del 1830*, cit., art. 29: «Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre et jugé que par elle en matière criminelle».

⁷³ Ivi, art. 44: «Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite».

⁷⁴ U. ALLEGRETTI, *Profilo di Storia Costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato liberale*, Bologna 1989, p. 487.

⁷⁵ Recita l'art. 81 della Costituzione napoletana «la giustizia emana dal Re». ABATEMARCO, *op. cit.*, p. 49.

⁷⁶ BOZZELLI, *L'esquisse politique*, cit., p. 354.

⁷⁷ Ivi, p. 356.

⁷⁸ Ivi, p. 357.

In ossequio a tale principio, Bozzelli intese rafforzare l'autonomia della magistratura garantendo l'inamovibilità dei giudici, dopo 3 anni di esercizio sotto il regime costituzionale⁷⁹. Ai giudici secondo Bozzelli spettava la semplice applicazione della legge. Egli infatti criticava aspramente una prassi particolarmente diffusa in ultralpe che consentiva ai magistrati di colmare le lacune del legislatore attraverso le massime giudiziarie, quindi creando ed innovando il diritto. In tal modo, secondo il giurista, la magistratura ne approfittava per estendere la *lègislation* e pertanto «le *lègislateur*, n'ayant pas statué sur plusieurs objets, permettait aux magistrats de le faire, dans les occasions requises, selon leurs propres lumières et leur propre conscience»⁸⁰. Tale prassi a giudizio del Bozzelli aveva trasformato il foro in una «tribune parlementaire en miniature»⁸¹.

Per quanto riguarda la figura del monarca, il re partecipava all'esercizio di tutti i poteri⁸², era infatti il capo supremo dello Stato e la sua persona era sacra ed inviolabile, non soggetta ad alcuna responsabilità; comandava le forze di terra e di mare e ne disponeva; nominava a tutti gli impieghi d'amministrazione pubblica e conferiva titoli, decorazioni ed onorificenze d'ogni specie; faceva grazie a' condannati, rimettendo o commutando le pene⁸³; dichiarava la guerra o concludeva la pace, negoziava i trattati di alleanza e di commercio e ne chiede l'adesione alle camere legislative prima di ratificarli.

Nella costituzione napoletana del 1848 il re esercitava inoltre anche la Legazia Apostolica⁸⁴ e tutti i diritti del Real Patronato della Corona⁸⁵. Il sovrano convocava

⁷⁹ Costituzione napoletana, cit., art. 85: «Nell'Ordine giudiziario i magistrati saranno inamovibili; non cominceranno però ad esserlo se non dopo che vi sieno stati istituiti con nuova nomina sotto l'impero della Costituzione, e che già si trovino di avere esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato».

⁸⁰ ABATEMARCO, *op. cit.*, p. 348

⁸¹ *Ivi*, p. 349

⁸² LANDI, *op. cit.*, p. 1161

⁸³ Tale potere sovrano ebbe maggiore slancio proprio sotto il governo di Ferdinando II di Borbone. A tal proposito Nicolini con una memoria presentata al Sovrano nel 1844 avrebbe segnalato un atteggiamento lassista da parte della magistratura napoletana. Tale atteggiamento «non era dovuto tanto all'indole bonaria dei giudici quanto alla loro insofferenza per l'interventismo del Sovrano negli affari della giustizia». MASTROBERTI, *op. cit.*, p. 261.

⁸⁴ Istituto sorto grazie al privilegio concesso da Urbano II, con la bolla *Quia propter prudentiam tuam* del 5 luglio 1098, a Ruggero I d'Altavilla, conte di Sicilia e Calabria, e del suo successore per cui i re di Sicilia si ritennero legati nati del pontefice e pretesero con ciò che tutta la materia ecclesiastica dell'isola fosse di loro competenza esclusiva. La legazia – ossia la pretesa dei re di Napoli di esercitare in alcuni casi le funzioni di legato apostolico e comunque di esercitare un diritto di veto sulla scelta fatta dal Pontefice - era rivendicata dai sovrani (e contestata dalla Chiesa) e la China (l'omaggio vassallatico annuale al Pontefice) era rivendicata dalla Chiesa (ma contestata dai sovrani). Sull'argomento cfr. G. MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratri seius*, a cura di E. Pontieri, Bologna 1927; G. CATALANO, *Studi sulla legazia apostolica in Sicilia*, Reggio Calabria 1973; S. FODALE, *Stato e Chiesa dal privilegio di Urbano II a Giovan Luca Barberi*, in *Storia della Sicilia*, III, Napoli 1980; ID., *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina 1991; S. CERRINI, *Urbano II*, in «Enciclopedia dei Papi», II, Roma 2000.

le sessioni annuali delle camere, le prorogava, le chiudeva, e poteva sciogliere la camera de' deputati convocandone un'altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di tre mesi⁸⁶. A tal proposito scriveva Abatemarco «la facoltà del governo di sciogliere la Camera dei deputati per far appello alla pubblica opinione è essenzialissima per evitare che quest'assemblea non degeneri in un corpo demagogico, il governo fa questo appello alla nazione quando il voto dei suoi rappresentanti non gli sembra di corrispondere al voto di lei»⁸⁷.

Tra le altre prerogative del re vi era quella non meno importante di poter sciogliere la Guardia Nazionale⁸⁸, il cui scopo era quello di difendere la sovranità costituzionale, la costituzione e i diritti in essa consacrati⁸⁹. Circa il ruolo dei Ministri, la carta napoletana non differiva da quella francese. I Ministri infatti potevano essere allo stesso tempo sia membri dell'esecutivo che della Camera dei Pari o dei Deputati. Eppure il filosofo pugliese durante gli anni dell'esilio parigino criticava aspramente il duplice ruolo dei Ministri quali legislatori ed amministratori dello Stato poiché rendeva la responsabilità ministeriale del tutto nulla attraverso la scelta degli agenti dell'amministrazione tra i membri del governo. Secondo il Bozzelli infatti

D'abord il n'y a rien de plus choquant que de voir des homes appelés à établir des lois en souverains, se déléguer à eux mêmes la charge de les exécuter, et se déclarer comptables en face d'eux-mêmes de tous les actes qui en éludent, en altèrent ou en détruisent l'esprit. Rassembler dans de mêmes mains de si hautes prérogatives et des fonctions si subalternes; envisage les hommes à la fois dans toute l'indépendance de leur volonté comme législateurs, et dans toute la responsabilité de leur conduite comme administrateurs, c'est offrir à l'imagination un mélange ignoble qu'aucune logique humaine ne pourra jamais justifier⁹⁰.

Tuttavia nella stesura del testo costituzionale napoletano - forse a causa del precipitare degli eventi nel regno - il Bozzelli preferì ispirarsi nuovamente alla carta costituzionale francese anziché elaborare una disciplina originale ed inedita circa il ruolo dei Ministri.

Per quanto riguarda il potere del monarca, invece, il Bozzelli riteneva che:

⁸⁵ «L'inviolabilità della persona del Re è una condizione essenziale alla monarchia ereditaria. [...] È stato sagacemente immaginato il sistema di far pagare dai soli ministri le colpe del mal governo».

ABATEMARCO, *op. cit.*, p. 41 e ss.

⁸⁶ *Costituzione napoletana*, cit., art. 64.

⁸⁷ ABATEMARCO, *op. cit.*, p. 43.

⁸⁸ La guardia nazionale si qualificò subito per la sua composizione sociale come il braccio armato della borghesia liberale, e il comportamento della stessa fu senza residui, in tutto il regno delle Due Sicilie, decisamente contrario alle rivendicazioni della terra avanzate dai contadini in quei mesi. Questi principi di chiusura antipopolare e anticontadina si vennero affermando particolarmente nei numerosi Circoli costituzionali nati sul territorio regnicolo, nei quali si facevano discussioni retoriche sulla costituzione, trascurando l'impatto politico e simbolico che la carta aveva prodotto nel mondo contadino. A. LEPRE, *Storia del Mezzogiorno nel Risorgimento*, Roma 1969, p. 201-202.

⁸⁹ PARENTE, *op. cit.*, p. 370.

⁹⁰ Ivi, p. 274.

De si cruelles expériences doivent donc nous persuader que l'existence des rois est inévitable en Europe, et que leur renversement n'est ni possible, ni permanent. Certes, quand ils s'attribuent un pouvoir absolu, leur condition est chancelante, précaire et convulsive: ils sont exposés à tous les dangers et à tous les naufrages de la monarchie pure, mais le gouvernement représentatif, qui est le seul qui convienne aujourd'hui à cette partie du globe, non seulement assure et consolide leur prééminence, mais la rend utile au peuple⁹¹.

Pertanto solo il governo rappresentativo rendeva la monarchia più utile al popolo. Ciò in quanto, attraverso la forma rappresentativa della monarchia, il re si autolegittimava quale garante nella tutela dei diritti dei suoi cittadini e allo stesso tempo nel riconoscere al popolo prerogative e libertà, si rivelava essenziale per il funzionamento dello Stato stesso e per i suoi consociati.

Per il Bozzelli, inoltre, la rispettabilità di un monarca era strettamente giustificata dal fatto che «les idées de légitimité, d'inviolabilité, de succession héréditaire, de splendeur, de puissance et de tout ce qui rend la personne du monarque respectable et sacrée, ne sont que l'expression d'autant de besoins qui affectent les seuls amis de la liberté et de la vertu»⁹².

Tuttavia secondo il giurista pugliese il re non era più legittimato da Dio. Un trono era da considerarsi legittimo solo ed esclusivamente qualora la sua stabilità ed esistenza interessasse direttamente al popolo amministrando lo stato in funzione di quest'ultimo⁹³.

4. Il 15 maggio 1848 doveva tenersi la seduta inaugurale del parlamento napoletano. Tuttavia tra i deputati regnava un clima di grande sfiducia attorno alla Costituzione napoletana, la quale «era gradita solo ai moderati di destra, ammiratori della monarchia orleanista, mentre appariva ai radicali ed ai moderati più aperti alle esigenze del progresso ricalcata su di un modello troppo favorevole all'autorità regia e all'aristocrazia»⁹⁴. Per tale motivo i deputati eletti, per la maggioranza moderati, erano convinti che la Costituzione dovesse essere modificata. I deputati giunti nella capitale del Regno sin dal 13 maggio seppero che per la prima seduta avrebbero

⁹¹ Ivi, p. 254.

⁹² Ivi, p. 275.

⁹³ Ivi, p. 262: «Comme le roi n'est pas le gouvernement, et que le gouvernement n'est pas le roi, on ne doit jamais confondre la légitimité de l'un avec la légitimité de l'autre. Le gouvernement est l'action que la société exerce sur elle-même pour atteindre le but, quel qu'il soit, de son existence: le roi est un homme qui, dans une nation décrépite, occupe la première place de l'échelle sociale, afin d'empêcher les désordres résultant de la rivalité de tous ceux qui peuvent concourir à s'en emparer. Ainsi le gouvernement est légitime lorsqu'il s'appuie sur la nature des choses, calculée et déterminée par les circonstances réelles, spontanées et permanentes où la société se trouve».

⁹⁴ CANDELORO, *op. cit.*, p. 233.

dovuto giurare la costituzione con una formula che non faceva alcun accenno alle modifiche da apportarsi alla costituzione stessa⁹⁵:

Per lo compimento degli ordini di S.M. si rassegna alla M.V. i progetti di Decreti contenenti la formula dei giuramenti da farsi per la osservanza della Costituzione da S.M. concessa ai suoi amatissimi sudditi. Da Sua Maestà. Da' Principi della Real Famiglia. Dai rappresentanti della Nazione in nome di essa. Può V.M. disporsi di approvare i progetti di Decreti qui uniti: Prometto e giuro innanzi a Dio e sopra i Santi Vangeli di professare e di far professare e difendere e conservare nel Regno delle Due Sicilie la Religione Cattolica e Apostolica Romana, unica religione dello Stato. Prometto e giuro di osservare e far osservare inviolabilmente la Costituzione della monarchia. Promulgata e inviolabilmente sanzionata da noi nel dì 10 febbraio 1848 per lo reame medesimo. Prometto e giuro di osservare e far osservare tutte le leggi attualmente in vigore e le altre che successivamente saranno sanzionate nei termini della emanata della Costituzione del regno. Prometto e giuro ancora di non mai ostentare cosa alcuna contro la Costituzione e le leggi sancite tanto per la proprietà quanto per le persone dei nostri amatissimi sudditi. Così Dio mi aiuti e mi abbia nella sua santa custodia⁹⁶ [...]

Il deputato radicale Ferdinando Petruccelli della Gattina⁹⁷ protestò vivamente sino ad ottenere l'invio di una commissione al presidente del Consiglio Troya⁹⁸ per chiedere che il giuramento non avvenisse nella seduta inaugurale. Il Presidente del Consiglio accettò ma dovette scontrarsi col netto rifiuto di Ferdinando II⁹⁹. Tale fatto irritò i deputati i quali attraverso il deputato abruzzese Giuseppe Pica¹⁰⁰ proposero una nuova formula di giuramento. Il re respinse anche la proposta avanzata dal Pica e molti ministri tra i quali il Troya si dimisero. Nel frattempo una grande agitazione si era diffusa in città: una folla numerosa stazionava per il centro di Napoli nei pressi

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ Archivio di Stato di Napoli. *Rapporti che si rassegnano a sua Maestà per la Sovrana risoluzione del Consiglio ordinario del Re del dì 21 febbraio 1848*, foll. 53 v – 54 r.

⁹⁷ Su Ferdinando Petruccelli della Gattina (Moliterno, 28 agosto 1815 – Parigi, 29 marzo 1890) cfr. V. VALINOTI - LATORRACA, *F. Petruccelli della Gattina*, Napoli 1915; A. ZAZO, *Il giornalismo a Napoli nella prima metà del secolo XIX*, Napoli 1920; B. CROCE, *La letteratura della nuova Italia*, Bari 1957; L. RUSSO, *I narratori*, Milano 1958; A. BRIGANTI, *Il parlamento nel romanzo italiano del secondo Ottocento*, Firenze 1972; BP. A. TOMA, *Giornali e giornalisti a Napoli (1799-1999)*, Napoli 1999.

⁹⁸ Su Carlo Troya (Napoli, 7 giugno 1784 – Napoli, 28 luglio 1858) cfr. R. DE CESARE, *La fine di un Regno*, Città di Castello 1909; Troya Carlo in: *Enciclopedia Biografica Universale*, Roma 2007, Vol. XIX.

⁹⁹ Il sovrano duo siciliano fece pubblicare il giorno stesso il programma della cerimonia inaugurale precedentemente concordato contenente la formula di giuramento che i deputati respingevano. CANDELORO, *op. cit.*, p. 234.

¹⁰⁰ Su Giuseppe Pica (L'Aquila, 9 settembre 1813 – Napoli, 31 dicembre 1887) cfr. R. MARTUCCI, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale. Regime eccezionale e leggi per la repressione dei reati di brigantaggio, 1861-1865*, Bologna 1980; A. VESCI, *Briganti a Palazzo Ucciari*, Trento 2006; N. RUGGIERO, *La civiltà dei traduttori. Transcodificazioni del realismo europeo a Napoli nel secondo Ottocento*. Napoli 2009.

del palazzo di Monteoliveto¹⁰¹ mentre le truppe borboniche iniziarono a disporsi a difesa del palazzo reale. La mattina del 15 maggio¹⁰² i deputati si riunirono nuovamente a Monteoliveto dove respinsero a maggioranza una proposta di Giuseppe Ricciardi di acconsentire alle richieste degli uomini delle barricate. Nella stessa giornata il re attraverso un decreto fece conoscere la formula del giuramento.¹⁰³ Ai deputati, tuttavia, anche quest'ultima concessione regia appariva insoddisfacente in quanto non attribuiva alla sola camera elettiva il potere di modificare la costituzione. Intanto in Piazza San Ferdinando iniziò lo scontro a fuoco tra gli insorti e le truppe borboniche¹⁰⁴. La bandiera rossa era issata sui forti della città¹⁰⁵. La battaglia durò circa sette ore e fu molto aspra;¹⁰⁶ si concluse con un centinaio di morti e cinquecento feriti tra gli insorti mentre il bilancio fu di quarantasei morti e duecento feriti tra i soldati¹⁰⁷.

Come disse Giustino Fortunato, quel 15 maggio del '48 fu una giornata di sangue non voluta dal popolo né da Ferdinando II¹⁰⁸. Piuttosto, con Luigi Settembrini, che certamente non era devoto al re, possiamo dire che questa giornata sanguinosa la vollero «i pazzi». Tuttavia anche al Bozzelli stesso possono essere ascritte alcune responsabilità sui fatti del 15 maggio. Innanzitutto il giurista pugliese rimase fermamente convinto in merito alla genuinità e alla perfezione del suo testo costituzionale, mostrandosi indifferente sia alle richieste di modificazioni pervenute al momento dell'insediamento del parlamento napoletano, sia alle discussioni sulla formula del giuramento. Il suo progetto di costituzione, infatti, se condiviso con la

¹⁰¹ CANDELORO, *op. cit.*, p. 234.

¹⁰² Sui tragici eventi del 15 maggio 1848 cfr. CALÀ ULLOA, *op. cit.*; V. GLEIJESES, *La Storia di Napoli*, Napoli 1977; CANDELORO, *op. cit.*; G. CAMPOLIETI, *Il Re Bomba*, Milano 2001; R. TREVELYAN, *Principi sotto il vulcano*, Milano 1997; M. DE SANGRO, *I Borboni nel Regno delle Due Sicilie*, Napoli 2001; A. PAGANO, *Due Sicilie: 1830-1880*, Lecce 2002.

¹⁰³ Ai deputati fu fatto conoscere un decreto del re col quale si confermava che il giuramento sarebbe stato fatto dopo la verifica dei poteri con una formula che diceva nella sua parte essenziale: «prometto e giuro di essere fedele alla Costituzione, quale sarà svolta e modificata dalle due Camere d'accordo col Re, massimamente intorno alla Camera dei Pari, com'è detto nell'articolo 5 del programma del 3 aprile». CANDELORO, *op. cit.*, p. 236.

¹⁰⁴ Gli storici non hanno mai appurato con chiarezza chi sparò per prima, se i rivoluzionari o le truppe regie. CAMPOLIETI, *op. cit.*, pp. 318-319.

¹⁰⁵ DE SANGRO, *op. cit.*, p. 189.

¹⁰⁶ Gli insorti erano circa un migliaio e avevano occupato vari palazzi di via Toledo. Le forze regie ammontavano a circa dodicimila uomini, il peso maggiore della battaglia ricadde sui reggimenti svizzeri i quali solo grazie all'intervento dell'artiglieria riuscirono a vincere l'eroica resistenza «di quel pugno di disperati che difendevano le barricate». CANDELORO, *op. cit.*, pp. 236-237.

¹⁰⁷ Nella città stato era spavento, fremito indicibile durante la pugna. In talune case eccidi per impeto soldatesco, in altre orrori spaventosi. Né la notte i furori del giorno copria, chè neri globi fumo dagl'incendi pel limpido cielo svolgevano. Coll'alba Napoli quieta, ma sconquassata appariva. Edifici di palle crivellati, finestre spezzate e pendenti, porte scardinate, eran tracce pietose della guerra cittadina. Il Parlamento e Guardia Nazionale venian per editto sciolti, Napoli in istato d'assedio. CALÀ ULLOA, *op. cit.*, pp. 184-185.

¹⁰⁸ F. PERSICO - G. FORTUNATO, *Il 15 maggio del 1848 in Napoli*, Roma 1916, p. 50.

classe dirigente liberale, probabilmente non avrebbe prodotto quegli incontrollati atteggiamenti radicali nei confronti della monarchia borbonica¹⁰⁹.

A seguito di questa grave insurrezione fu sciolta la Guardia Nazionale, fu imposta la legge marziale e molti deputati fuggirono nelle province calabresi. Il re richiamò dall'Italia settentrionale le truppe per riprendere la Sicilia¹¹⁰, dove, nel frattempo a seguito dei moti rivoluzionari scoppiati il 12 gennaio la monarchia borbonica era stata dichiarata decaduta dai liberali rivoluzionari, era sorto il nuovo Regno di Sicilia e ripristinata la Costituzione Siciliana del 1812. A Palermo inoltre si era insediato il nuovo governo con Ruggero Settimo presidente, già ammiraglio della flotta borbonica, ma di sentimenti liberali, il quale fu accolto e salutato dal popolo siculo come padre della patria siciliana.

Per riconquistare l'isola Ferdinando II nominò comandante del corpo di spedizione, composto di 20.000 uomini, il generale Carlo Filangieri¹¹¹. Le truppe salparono da Napoli il 30 agosto. All'arrivo in Sicilia, Messina fu sottoposta dal 3 al 6 settembre ad un bombardamento sia dalle truppe che ancora tenevano in mano la cittadella, sia dal mare; tale evento valse a Ferdinando II l'appellativo di «re bomba»¹¹².

La giornata del 15 maggio fu generalmente giudicata in Italia e all'estero dall'opinione pubblica liberale e democratica come un colpo di Stato reazionario del Borbone. In realtà come ha dimostrato lo storico Giuseppe Paladino¹¹³, Ferdinando II

¹⁰⁹ Il liberale Mariano D'Ayala parlò addirittura di «involuzione politica del Bozzelli» e ne denunciò la sua collaborazione con il clero e con gli elementi più conservatori. Sull'argomento cfr. G. CANDELORO, *op. cit.*; G. DI PEIO, *D'Ayala Mariano*, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 4, Roma 1962.

¹¹⁰ Ferdinando II di Borbone inviò un contingente di circa undicimila uomini comandate dal Generale Guglielmo Pepe in soccorso dell'esercito piemontese nel frattempo impegnato nella Prima guerra d'indipendenza italiana contro gli austriaci (22 maggio 1848 - 22 agosto 1848). Tuttavia in seguito il sovrano duo siciliano decide di richiamare in Patria il suo corpo di spedizione al fine di ristabilire l'ordine in Sicilia, in mano agli insorti. In Calabria, inoltre la massoneria, approfittando del fatto che l'esercito duo siciliano era impegnato in Lombardia, aveva fomentato alcune rivolte. PAGANO, *op. cit.*, p. 59.

¹¹¹ Su Carlo Filangieri (Cava de' Tirreni 10 maggio 1784 – Portici 9 Ottobre 1867) cfr. P. C. ULLOA, *Di Carlo Filangieri nella storia de' nostri tempi*, Napoli 1876; FILANGIERI – FIESCHI - RAVASCHIERI, *Il generale Carlo Filangieri, principe di Satriano e duca di Taormina*, Milano 1902; L. TOMEUCCI, *Le cinque giornate di Messina*, Messina 1953; H. ACTON, *Gli ultimi Borboni di Napoli (1825-1861)*, Firenze 1997; R. DE LORENZO, *Filangieri, Carlo*, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. VII, Roma 1997, p. 568 ss.

¹¹² Ulteriori spargimenti di sangue furono evitati dall'intervento dei comandanti delle navi inglesi e francesi, di istanza nel mediterraneo, che informati dell'accaduto invitarono i loro rappresentanti diplomatici a Napoli a premere perché si arrivasse ad un armistizio. L'8 ottobre si arrivò così ad un armistizio. Con il decreto del 28 febbraio 1849, conosciuto come l'ultimatum di Gaeta, Ferdinando confermò l'unità del regno delle Due Sicilie. Sull'argomento cfr. R. ROMEO, *Il risorgimento in Sicilia*, Bari-Roma 1950; D. MACK SMITH, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Bari - Roma 1970; F. RENDA, *Storia della Sicilia*, Palermo 2003; S. DI MATTEO, *Storia della Sicilia*, Palermo 2006.

¹¹³ Giuseppe Paladino fu uno storico meridionale della prima metà del Novecento. I suoi ambiti di ricerca spaziavano dai temi dell'età moderna a quelli del Risorgimento. Si distinse per gli studi storici

rimase in quell'occasione fedele alla costituzione e agli impegni presi col ministero Troya. La buona fede costituzionale del Borbone sarebbe confermata dal fatto che egli costituì un ministero composto di moderati costituzionali¹¹⁴. Il tempo della costituzione fu tuttavia brevissimo; la Camera dei deputati, eletta il 18 aprile¹¹⁵, si riunì il 15 maggio e fu sciolta il 17¹¹⁶. Riconvocata, dopo nuove elezioni, il 1° luglio, fu sciolta il 12 marzo 1849 e mai più rieletta¹¹⁷. Abbandonata però, non revocata, la costituzione rimase in uno stato di quiescenza finché, dopo l'atto sovrano del 25 giugno 1860, fu richiamata in vigore col r.d. del 1 luglio 1860¹¹⁸. Essa rimase, formalmente, legge fondamentale del Regno fino alla partenza per Gaeta dell'ultimo re del Regno Duosiciliano Francesco II¹¹⁹. La giornata del 15 maggio 1848 pose fine al sogno costituzionale del regno e come sostenne Candeloro, diede un colpo alla rivoluzione quarantottesca, dando inizio alla reazione all'interno del Regno¹²⁰. Il 15 maggio aprì per la monarchia borbonica napoletana una crisi da cui non poté risollevarsi e creò così una premessa fondamentale per la soluzione unitaria del 1860¹²¹.

del Risorgimento liberale meridionale. Su Giuseppe Paladino cfr. N. RAMAGLI, *La figura e l'opera dello storico Giuseppe Paladino*, Napoli 1967; T. PEDIO, *Storia della storiografia lucana*, Bari 1964.

¹¹⁴ Ferdinando II non intendeva compiere un colpo di Stato anticostituzionale, egli voleva anzitutto fiaccare il liberismo napoletano mettendo astutamente l'una contro l'altra le varie fazioni del movimento liberale; inoltre voleva impedire che la costituzione del 10 febbraio fosse modificata in senso democratico o liberale più avanzato; infine voleva probabilmente mettere in crisi il ministero Troya e ridare il potere ai moderati di destra, come il Bozzelli e il Cariati, ostili ad ogni sviluppo della Costituzione. CANDELORO, *op. cit.*, p. 238.

¹¹⁵ CANDELORO, *op. cit.*, 233.

¹¹⁶ LANDI, *op. cit.*, p. 1156.

¹¹⁷ *Ibidem.*

¹¹⁸ R.D. 1 luglio 1860 in Collezione delle Leggi e dei Decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1860, pp. 339-340: «Visto il nostro Atto sovrano del 25 luglio, e visto il rapporto de' nostri Ministri Segretarii di Stato, abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue. Art. 1. La Costituzione del 10 febbrajo 1848, concessa dal nostro augusto Genitore, è richiamata in vigore. 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 88 della Costituzione relativamente allo stato discusso ed alle antiche facoltà del Governo, per provvedere con espedienti straordinarii a' complicati ed urgentissimi bisogni dello Stato, restano in pieno vigore, finchè non vi sarà provveduto dal Parlamento ne' modi costituzionali. 3. I nostri Ministri Segretarii di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto».

¹¹⁹ Francesco II nel tentativo di salvare il Regno delle Due Sicilie dall'inarrestabile processo di unificazione, dopo lo sbarco di Garibaldi in Sicilia decise di ripristinare la Costituzione del 1848. Sotto il regno di Francesco II in ogni caso ci fu un drastico cambio di rotta rispetto al passato nella politica e nelle istituzioni borboniche: la vecchia classe dirigente ferdinandea e reazionaria venne completamente messa da parte ed isolata, essa fu Liborio Romano. Questo brusco cambio di regime fu uno dei principali motivi del grande indebolimento del Regno delle Due Sicilie nei convulsi giorni dell'invasione: le nuove istituzioni governative si ritrovarono in una situazione che richiedeva una risolutezza che mancava completamente in quel delicato momento di transizione. Sull'argomento cfr. P.G. JAEGER, *Francesco II di Borbone. L'ultimo re di Napoli*, Milano 1982; F. SPAGNOLETTI, *op. cit.* e la bibliografia ivi citata.

¹²⁰ CANDELORO, *op. cit.*, p. 239.

¹²¹ *Ibidem.*